

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3139**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BASTIANONI, BATTISTI,  
CASTELLANI, COVIELLO, D’ANDREA, DATO, DETTORI,  
FORMISANO, LIGUORI, RIGONI, VERALDI, ZANDA e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2004

---

Nuove norme in materia di assegno sostitutivo  
dell’accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi

---

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare hanno fruito, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

È a tutti noto che l'evoluzione dei nuovi modelli di difesa ha determinato l'abolizione, dal 31 dicembre 2004, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

In considerazione di questa evoluzione normativa, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha varato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo della mancata possibilità di ottenere un accompagnatore.

La modesta copertura finanziaria messa a disposizione dal Governo per il provvedimento succitato, ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria.

La citata legge n. 288 del 2002 prevede, infatti, che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell'accompagnatore militare o civile,

in subordine a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e, in ultima istanza, a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che, negli anni precedenti l'entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l'accompagnatore consapevoli che non l'avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere delle disposizioni in atto.

Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.

L'articolo 1, al comma 1, riconosce ai grandi invalidi dinanzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo.

Con il successivo comma 2 si interviene rimodulando gli aspetti economici da riconoscere in caso di concessione dell'assegno, il cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnatore di cui il grande invalido si avvale.

Per i motivi suesposti, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge che, sostanzialmente, ripercorre le stesse indicazioni già contenute negli Atti Senato Giarretta (2768) e Pedrizzi (2786).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», possono ottenere a domanda un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o, in alternativa, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella *E* allegata al testo unico, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno sostitutivo di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore dei soggetti di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis), della tabella *E* allegata al testo unico, e in misura ridotta del 50 per cento in favore dei soggetti di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della medesima tabella *E* allegata al testo unico. All'assegno sostitutivo di cui al comma 1 si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le ammini-

strazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni, è abrogata.